

Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento  
Regolamento del Corso di dottorato di ricerca

Dipartimento di Musicologia  
Dottorato in Storia, Prassi e Tecnologie della musica

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Funzionamento del Collegio dottorale
- Art. 3 - Accesso al Corso
- Art. 4 - Docenti Supervisor
- Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi
- Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi
- Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica
- Art. 8 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili
- Art. 9 - Esame finale
- Art. 10 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso
- Art. 11 - Norme finali

**Allegati:**

- Modello A – Autorizzazione Incremento borsa
- Modello B – Rendicontazione Incremento borsa
- Modello C – Attestazione Incremento borsa
- Form C [Modello C] – Certification of the activity abroad

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento ai sensi D.M. 470/2024 disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di dottorato di ricerca indicato in epigrafe.

**Art. 2 - Funzionamento del Collegio dottorale**

1. Il Collegio dottorale (d'ora in avanti Collegio) si riunisce, di regola, almeno due volte in un anno e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno, al fine di espletare in tempo utile i compiti ad esso attribuiti, ovvero su richiesta di almeno 5 componenti. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di particolare urgenza, a due giorni.

2. Se necessario, i componenti possono partecipare alle riunioni del Collegio e votarne le deliberazioni in collegamento telematico. La partecipazione in modalità telematica deve garantire almeno la condivisione dell'audio per tutta la durata della riunione.

3. In casi di particolare urgenza il coordinatore può indire una riunione telematica da svolgere via mail, con invio delle delibere da adottare e conseguente voto favorevole dei membri del Collegio da esprimere via mail.

4. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vicario o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano in ruolo presente alla seduta.
5. Le riunioni del Collegio sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati e vi prende parte la maggioranza dei componenti, anche se collegati in via telematica.
6. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
7. Alle sedute del Collegio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta indispensabile l'audizione per la trattazione di argomenti specifici. In tal caso, il Coordinatore dispone l'invito e lo sottopone alla ratifica del Collegio ad inizio seduta. Gli estranei devono comunque allontanarsi al momento delle votazioni.
8. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

### **Art. 3 - Accesso al Corso**

1. La Commissione esaminatrice per l'accesso al Corso è nominata dal direttore su proposta del Coordinatore del Corso.
2. La commissione esaminatrice è presieduta dal Coordinatore o, in mancanza, dal professore più anziano in ruolo. La convocazione deve avvenire in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di ammissione entro il termine previsto dal Bando d'accesso al Corso.
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso, eventualmente articolata per curriculum, si svolge con le seguenti modalità per tutti i curricula attivati nel bando di selezione:
  - a) valutazione di titoli, curriculum e progetto di ricerca titoli; tale valutazione — espressa in sessantesimi, con votazione minima 40/60 — comporta un giudizio motivato di idoneità a sostenere la prova orale;
  - b) prova orale con discussione del progetto di ricerca, con votazione espressa in sessantesimi e votazione minima di 40/60 per il superamento della prova e l'inserimento nella graduatoria finale.
3. La graduatoria finale è data dalla somma delle votazioni conseguite nella valutazione dei titoli e nella prova orale ed è unica per tutti i curricula.

### **Art. 4 - Docenti Supervisor**

1. Nella prima seduta di ogni nuovo Ciclo il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o più docenti con la funzione di Supervisor (d'ora in avanti indicati come il Supervisor). Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio può sostituire, con delibera motivata, il Supervisor in qualsiasi fase del ciclo formativo del dottorando. Il Supervisor è di norma un membro del Collegio in casi di comprovata motivazione scientifica può essere anche un docente AFAM o universitario non appartenente al



ne dà comunicazione al Rettore per l'emanazione del relativo Decreto.

### Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

1. L'attività formativa è organizzata in:

a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso; tali attività comuni sono organizzate in forma di lezioni comportano l'acquisizione di CFU compresi fra 5 e 10 in base al numero di lezioni e ore complessive.

b) attività formative specifiche, volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi; tali attività si svolgono in forma di seminari, cui può essere attribuito un numero di CFU non superiore a 2; tali seminari sono distinti per curriculum, ferma restando la facoltà per ogni dottorando di partecipare a seminari di curricula diversi dal proprio.

c) altre attività formative a scelta del dottorando, con l'approvazione del Collegio, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando, fermo restando il limite massimo di 5 CFU previsto dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.

### Art. 8 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

1. Le richieste di autorizzazione per le attività formative o di ricerca esterne al Conservatorio (quali ad esempio: la partecipazione a scuole/corsi/seminari, i periodi di soggiorno in Italia o i periodi di soggiorno all'estero) devono essere trasmesse al Collegio con almeno 30 giorni di anticipo, corredate da un programma delle attività previste approvate dal Supervisore. Nel caso di soggiorni in Italia o all'estero, il Collegio ne dà comunicazione al Direttore ed alla Segreteria didattica utilizzando il Modello allegato al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Modello A-Autorizzazione**, ai fini dell'integrazione della borsa o della corresponsione dell'importo equivalente per i dottorandi senza borsa.

2. Tutti i dottorandi sono tenuti ad effettuare un soggiorno di studio e ricerca di almeno 3 mesi nell'arco del triennio di corso presso una Università o ente di ricerca straniero.

3. Le richieste per l'integrazione della borsa, sia per le attività svolte in Italia che per quelle svolte all'estero, debbono essere presentate al Collegio entro 60 giorni dal termine dell'attività stessa, insieme alla dichiarazione del Supervisore esterno, italiano o straniero, che certifichi lo svolgimento delle attività formative e di ricerca utilizzando i Modelli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante come **Modello B- Rendicontazione**, **Modello C- Attestazione** (per le attività svolte in Italia) e **Form C** (per le attività svolte all'estero). Il dottorando è inoltre tenuto a presentare al Coordinatore una relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione del Collegio. Il Collegio può definire eventuali modalità di recupero di attività formative delle quali il dottorando non ha potuto usufruire.

### Art. 9 - Esame finale

1. Il dottorando presenta la tesi finita al Supervisore quattro mesi prima dell'ipotizzata data della discussione. Per le modalità di discussione della tesi, vedi il Bando, Artt. 13 e 14.

### **Art. 10 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso**

1. I rappresentanti dei dottorandi nel Collegio sono individuati mediante una procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti a tutti i Cicli del Corso, attivi al momento dell'indizione della procedura elettorale (esclusi i dottorandi in co-tutela per i quali il Conservatorio sia sede ospitante). Il *quorum* richiesto per la validità della votazione è fissato al 15% degli aventi diritto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della tornata elettorale.

### **Art. 11 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Collegio, è approvato con delibera del Consiglio Accademico del 17/05/2024.
2. Il Consiglio Accademico del Conservatorio, che è sede amministrativa del Corso, delibera sulle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il presente Regolamento ha validità nella sua interezza a partire dal presente XL Ciclo.

### **Riepilogo delle scadenze**

#### **Data Adempimento**

- 30 novembre Il Collegio Definisce il manifesto degli studi
- 31 dicembre I dottorandi presentano i propri Piani Formativi
- 31 gennaio Il Collegio approva i Piani Formativi
- 15 ottobre I dottorandi presentano una Relazione sulle attività svolte
- 3° marzo Dal II anno i dottorandi tengono un seminario
- 31 ottobre Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi